

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 3 LUGLIO 2019

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
D.ssa Carmela Stracquadra

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI IN VARIE SEDI COMUNALI NONCHE' IN ALTRE SEDI DI PROPRIETA' PUBBLICA E SEDI DI PROPRIETA' PRIVATA**

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio, alle ore 11.40, nella sala delle Adunanze Consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 109362 del 26.06.2019 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Demetrio DELFINO. Risultano presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 4267 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 10 LUG. 2019

INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 LUG. 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 21 LUG. 2019;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 22 LUG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	NO	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Emiliano	SI
6	CASTORINA Antonino	NO	29	IMBALZANO Pasquale	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	NO	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
10	LATELLA Giovanni	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	MARINO Demetrio	SI			
12	MARRA Vincenzo	NO			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	NO			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	NO			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	NO			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Zimbalatti Antonino, Marino Giuseppe, Nucera Lucia Anita, Calabrò Irene Vittoria, Cama Mariangela. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA incaricata della redazione del verbale.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avènte ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI IN VARIE SEDI COMUNALI NONCHE' IN ALTRE SEDI DI PROPRIETA' PUBBLICA E SEDI DI PROPRIETA' PRIVATA" e concede la parola all'assessore Saverio Anghelone che relaziona in merito.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata **all'unanimità** dai 20 presenti in aula (FALCOMATA', BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, SERA, SERRANO', DATTOLA Lucio, C A R A C C I O L O , DATTOLA Luigi, IMBALZANO Emiliano, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI).

Il Presidente ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale veniva disposto che "i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo matrimonio..";

**PRECISATO CHE**, al fine di meglio chiarire il concetto di "esclusiva disponibilità della destinazione", in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell'Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle "ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività".

### PRESO ATTO che:

-con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito ai requisiti di "esclusività e continuità della destinazione", confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;

-con le deliberazione di Giunta n.110 del 5/6/2017 e N. 129 del 19/06/2017, l'amministrazione comunale ha istituito nuove sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni civili nonché nuove sedi di proprietà privata aventi determinate caratteristiche specificate in esse deliberazioni.

### RITENUTO che:

- l'istituzione di nuovi uffici dello Stato Civile destinati alla celebrazione di matrimoni con rito civile all'interno di strutture e siti di particolare interesse storico, culturale ambientale o turistico, posti a disposizione da soggetti privati, può costituire un importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città di Reggio Calabria, nonché impulso per le attività produttive e commerciali, in quanto le aziende che operano nei settori della ricettività, godrebbero di un'importante occasione di sviluppo per promuovere l'economia del settore e del relativo indotto;

- trattandosi di servizi a domanda individuale, soggetti a pagamento, l'Amministrazione comunale, può conseguire con l'istituzione di nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni, un incremento delle entrate extratributarie da impiegare per le esigenze degli Uffici e per i servizi alla popolazione;

-per stabilire le modalità con cui individuare, con trasparenza ed efficacia, i luoghi di interesse, pubblici o privati, dove celebrare matrimoni, si rende necessario adottare un apposito Regolamento per l'istituzione dei corrispondenti Uffici dello Stato Civile, che introduca le modalità di determinazione dei corrispettivi, che le aziende e i privati interessati dovranno versare all'amministrazione comunale per ottenere l'attivazione del servizio presso le loro strutture, rimandando ad apposite convenzioni, da stipulare con le pubbliche amministrazioni competenti, la disciplina dell'utilizzo dei siti di proprietà pubblica

**VISTI**, al riguardo, gli artt. 106 e segg. del codice Civile;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno in data 07/06/2007 n. 29;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, il quale testualmente prevede che:

"...1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";

**VISTO** altresì il parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno N. 10/2014 con oggetto: "Celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle Unioni Civili presso siti diversi dalla casa comunale", con la quale si ribadisce che, in risposta all'evoluzione dei costumi e della società, un gran numero di comuni provvede a celebrare i matrimoni civili e per la costituzione delle Unioni Civili al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile;

### PRESO ATTO CHE:

con Deliberazione di Giunta Comunale atto n. 37/19, pubblicata in data 03/04/2019 veniva proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e sulla costituzione di unioni civili nel territorio della Città di Reggio Calabria, allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel, dai Dirigenti competenti;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione competente con nota prot. n. 88228 del 23.05.2019;

**PRESO ATTO** della votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente

## DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente riportate, di approvare il Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e sulla costituzione di unioni civili nel territorio della Città di Reggio Calabria, allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) Di demandare al Dirigente Affari generali gli adempimenti conseguenti.



# **CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

*SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO*

## **REGOLAMENTO SULLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE SEDI DI STATO CIVILE SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 DEL 03 LUGLIO 2019

## **Indice**

### **TITOLO I**

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - FUNZIONI
- Art. 3 - LUOGO DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI
- Art. 4 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA
- Art. 5 - VINCOLO DI DESTINAZIONE
- Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI
- Art. 7 - COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI
- Art. 8 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PRIVATI
- Art. 9 - ISTITUZIONE DI SEDI STACCATE DELLO STATO CIVILE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA
- Art. 10 - USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

### **TITOLO II**

- Art. 11 - RICHIESTA CELEBRAZIONE
- Art. 12 - MATRIMONIO SU DELEGA
- Art. 13 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE
- Art. 14 - FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
- Art. 15 - GIORNI E ORARI DELLA CELEBRAZIONE
- Art. 16 - GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO
- Art. 17 - ALLESTIMENTO ED ACCESSO SALE COMUNALI
- Art. 18 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO
- Art. 19 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 20 - DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI
- Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

## TITOLO I



### Art. 1

#### OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, l'istituzione di nuove sedi di Stato Civile destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, in affiancamento a quelle già previste e agli uffici dello stato civile presso le sedi istituzionali.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzioni di unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente e in conformità a quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e ss.mm.ii.
3. Tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento per il matrimonio civile sono valide ed applicabili anche alla costituzione di unione civile.
4. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

### Art. 2

#### FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili compete all'Ufficiale dello Stato Civile, al Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o a persone da quest'ultimo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", fermo restando l'insindacabile giudizio del Sindaco di poter non delegare altri alle funzioni dello stato civile.
2. Laddove occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco e fatta pervenire all'Ufficio dello Stato Civile entro un termine congruo.
3. Possono celebrare i matrimoni civili i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà o meno, a sua discrezione, di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiedente, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio o l'unione civile è tenuto ad indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

### Art. 3

#### LUOGO DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni:

*Palazzo San Giorgio - (Salone dei lampadari)*

*- Ufficio di Stato Civile (limitatamente agli orari di apertura al pubblico degli uffici – presso la sede dei Servizi Demografici – Via del Torrione ;*

*altri locali di proprietà comunale individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:*

*Salone Mons. Ferro – Palazzo Alvaro*

2. La Giunta comunale è l'organo deputato all'individuazione di altri luoghi idonei di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune o di altro Ente Pubblico o di privati, per costruire sedi distaccate per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, individuate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nonché, in base a quanto determinato dal Consiglio di Stato nel Parere n. 196 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima in risposta ad un quesito posto dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, anche presso luoghi pubblici o privati esterni alla sede comunale, con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Il matrimonio o l'unione civile può essere altresì celebrato, su domanda degli interessati, oltre che nei luoghi indicati al precedente 1 comma, anche in luoghi idonei presso strutture ricettive, di ristorazione, dimore di pregio vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, luoghi di alto valore storico ambientale, aree demaniali in concessione, previamente autorizzati con atto della Giunta Comunale, ed individuate secondo gli indirizzi dell'organo di governo comunale e mediante manifestazione d'interesse indirizzata al Comune dal detentore della struttura che si intende adibire con continuità ed esclusività come sede distaccata della Casa Comunale per le celebrazioni di matrimoni civili, corredata da descrizione dell'immobile che dovrà evidenziare la regolarità urbanistica, precisando eventuali altre attività che vengono svolte nell'immobile.
4. La celebrazione dei matrimoni e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire, rispettivamente, solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile e dall'art. 1 comma 4, art. 3 comma 7 del DPCM 23 luglio 2016 n. 144.

#### **ART. 4**

##### **SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA**

1. La proposta per l'istituzione di nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata.
2. L'amministrazione comunale, a seguito di procedure ricognitive interne promossa dal settore competente in materia di patrimonio ovvero da altre articolazioni della macrostruttura, individua nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili presso immobili di proprietà o in disponibilità giuridica del Comune.
3. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i., la richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Sovrintendenza regionale ovvero delle Soprintendenze, in relazione alla competenza sul bene.

#### **ART. 5**

##### **VINCOLO DI DESTINAZIONE**

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di cerimonie, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Reggio Calabria, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo.
2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo,

riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale.

3. È fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

#### ART.6

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

1. L'amministrazione comunale provvede , con apposito avviso , al reperimento delle proposte di istituzione delle sedi per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili da parte dei privati, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nel medesimo avviso pubblico.

#### ART. 7

### COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI

1. E' istituita una commissione tecnica per la valutazione dei soggetti privati partecipanti all'avviso pubblico , per l'esame della proposta e la verifica del rispetto delle modalità di partecipazione al bando nonché per l'esame delle offerte economiche presentate dai medesimi .
2. La commissione è presieduta dal dirigente del settore Affari generali e composta dai dirigenti o delegati del Settore patrimonio e Sviluppo Economico .

#### ART.8

### REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PRIVATI

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'amministrazione comunale ed il soggetto privato titolare della *location* per la celebrazione del rito, prevede l'inderogabile presenza alle cerimonie di almeno due ufficiali dello stato civile, in qualità di celebrante e rogante, quali unici soggetti legittimati ex lege al perfezionamento del rito civile del matrimonio.
2. La Convenzione avrà la durata di tre anni , senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di stipula.
3. L'atto convenzionale dovrà contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato , salvo ulteriore risarcimento del danno, nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune di Reggio Calabria, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavvisi, penalità , rimborsi.
4. La convenzione dovrà prevedere nei confronti del Comune di Reggio Calabria, l'esonero da ogni responsabilità diretta ed indiretta , contrattuale o per fatto illecito .
5. Il soggetto privato è tenuto, alla corresponsione, nei confronti del Comune di un importo fisso a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione che ottiene attraverso la pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della Pubblica Amministrazione .



## **ART. 9**

### **ISTITUZIONE DI SEDI STACCATE DELLO STATO CIVILE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA**

1. Possono essere istituite sedi dell'ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili, anche presso immobili di proprietà di altri Enti pubblici, previo protocollo di intesa tra l'Ente proponente ed il Comune di Reggio Calabria.
2. Il suddetto protocollo d'intesa dovrà prevedere: la durata del rapporto tra le parti; modalità di recesso e di risoluzione; le modalità di riscossione del corrispettivo secondo le tariffe che stabilirà l'amministrazione comunale per i servizi a domanda individuale; la ripartizione dei corrispettivi tra amministrazione proponente e la città di Reggio Calabria, la competenza per la gestione e l'organizzazione della cerimonia, fermo restando l'intervento di due ufficiali di stato civile delegati come previsto dal presente regolamento.

## **ART. 10**

### **USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO**

Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni civili così organizzate, l'Amministrazione Comunale, potrà prevedere la stipula di convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale.

Potranno, inoltre essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione dell'iniziativa per mezzo della comunicazione di massa avvalendosi della rete telematica (internet), della stampa, della televisione e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.

## **TITOLO II**

## **ART. 11**

### **RICHIESTA CELEBRAZIONE**

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco secondo la modulistica predisposta e disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale ed il luogo (sede comunale o altra sede) dove si intende celebrare il rito nonché la previsione ed accettazione del presente Regolamento e/o ogni altra disposizione disciplinante l'utilizzo di spazi comunali.

Sarà cura del Settore affari generali, redigere e mantenere aggiornato un apposito calendario delle prenotazioni, diviso per ogni singolo luogo di celebrazione, previa verifica di disponibilità delle strutture comunali e private.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.



## Art. 12

### **MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civili avvengano su delega di altro comune, oltre alla prescritta documentazione riservata e necessaria all'ufficio di Stato Civile, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione .

## Art. 13

### **MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta comprensivo di giuramento

## Art.14

### **FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Nel giorno ed all'ora previsti per la cerimonia, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell'unione, due testimoni maggiorenni (uno per ciascun nubendo o parte) anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. In caso di sopraggiunto impedimento di uno o entrambi i testimoni o dell'eventuale interprete o in caso di variazione del regime patrimoniale rispetto a quanto già dichiarato all'Ufficio di Stato Civile, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al predetto Ufficio e comunque tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente a quello della cerimonia

## Art. 15

### **GIORNI E ORARI DELLA CELEBRAZIONE**

1. I matrimoni civili e le dichiarazioni costitutive delle unioni civili sono effettuati, in via ordinaria dal lunedì al venerdì ed in via straordinaria nelle giornate di sabato e nei giorni festivi previo pagamento della relativa tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale .
2. Le cerimonie sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1 gennaio; domenica di Pasqua e giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 1 maggio; 15 agosto; 1 novembre; 25 e 26 dicembre.

## **Art.16**

### **GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio per tutte le cerimonie civili è in capo al Settore "Affari generali".
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è gratuita quando viene svolta durante gli orari ed i giorni di servizio ordinari presso la sede comunale sita in via del Torrione.
3. Le celebrazioni dei riti presso la casa comunale del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio e quelle che si celebreranno in una sede esterna alla casa comunale, sono soggette a pagamento in base alle tariffe che annualmente determina la Giunta Comunale in ragione dei costi del personale, delle utenze, dei costi aggiuntivi per l'apertura e presidio, degli spostamenti ad altra sede, dei costi di utilizzo.

## **Articolo 17**

### **ALLESTIMENTO ED ACCESSO SALE COMUNALI**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi pertinenti con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, riservandosi l'Amministrazione di addebitare ai richiedenti il rimborso delle eventuali spese di pulizia.
3. Il Comune di Reggio Calabria ed il personale dipendente coinvolto nella celebrazione di matrimoni civili o nella costituzione di unioni civili, si intendono sollevati da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti ed attrezzature musicali per diffondere musica nel corso della cerimonia purché questa non rechi disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5. Gli interessati potranno inoltrare domanda al Comando Polizia Municipale del Comune al fine di ottenere l'autorizzazione al transito e sosta - di norma di soli due veicoli in occasione di ciascuna cerimonia - nelle aree di circolazione antistanti il Palazzo Comunale e le altre sedi di cerimonie.
6. Sarà cura degli interessati verificare la concomitanza di manifestazioni e/o eventi che interessino le aree limitrofe alle cerimonie in presenza delle quali, il Comune non garantisce la possibilità di accesso e sosta veicolare.

## **Art.18**

### **PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. È consentito gettare riso o petali di fiori solo all'esterno dei palazzi comunali.
2. È fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti e qualsiasi altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala, la somma di euro 50, a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificassero danneggiamenti alle sale o alle strutture o al mobilio concessi per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente l'utilizzo della sala medesima, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione per l'utilizzo della sala.



## Art.19

### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per la richiesta di celebrazione del rito con contestuale utilizzo di locali esterni alla casa comunale così come individuati ed autorizzati dalla Giunta comunale, i richiedenti devono provvedere al versamento anticipato presso la tesoreria comunale della somma dovuta secondo le tariffe stabilite e consegnare l'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio preposto.
2. Il pagamento della tariffa prevista potrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale o su c/c bancario intestato al Comune di Reggio Calabria - Servizio Tesoreria (specificando il codice IBAN), indicandola seguente causale: "*Celebrazione matrimonio civile del giorno .../.../... - Sala ..... - Sposi .....*".
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

## Art.20

### DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Gli introiti di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale ed una parte degli stessi è destinata a potenziare l'informatizzazione degli uffici demografici nonché ad incrementare le risorse relative all'incentivazione del personale coinvolto nella procedura, nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 dell' art. 43, comma 4, legge 449 del 1997 e sulla base dei criteri determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

## ART. 21

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

## ART.22

### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.